

Emendamenti proposti circa il punto n. 5 "Regolamento di Polizia Mortuaria".

Art. 18. *"in caso di persone indigenti, il cui stato di indigenza sia attestato dai Servizi Sociali competenti, il Sindaco "PUO" disporre l'esenzione totale o parziale delle spese funebri..."*

Il testo attribuisce al Sindaco un'ampia discrezionalità, pur a fronte di un'attestazione di indigenza rilasciata dai servizi sociali. Sarebbe più corretto scrivere che il Sindaco *"dispone"* l'esenzione totale o parziale. In tal modo un margine di discrezionalità del Sindaco rimane comunque ma limitatamente al *quantum* dell'esenzione.

Art. 51. L'inciso contenuto nella premessa *"a richiesta dei familiari"* contrasta con la nuova lettera D *"per motivate e indifferibili esigenze dell'Amministrazione"*. Delle due l'una. Se si tratta di esigenze motivate e indifferibili dell'Amministrazione, vuol dire che questa può anche imporre ai familiari l'esumazione straordinaria.

Si ritiene più corretto spostare il testo aggiunto alla lettera D in un nuovo comma, tipo 1bis, *"L'esumazione straordinaria può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, su autorizzazione del Sindaco, anche per motivate e indifferibili esigenze dell'Amministrazione Comunale"*

